

variazioni successive, è sostituita dalla seguente:

MAGISTRATURA.		NUMERO DEI POSTI
GRADO		
2°	Presidente	1
3°	Presidenti di sezione	6
4°	Consiglieri	50
5°	Primi referendari	3
6°	Referendari	3

PERSONALE DI SEGRETERIA.

Gruppo A.

6°	Segretari di sezione di 1ª classe	2
7°	Segretari di sezione di 2ª classe	5

Gruppo B.

9°	Ragioniere	1
----	----------------------	---

Gruppo C.

9°	Archivisti capi	7
10°	Primi archivisti	9
11°	Archivisti	4
12°	Applicati	5
13°	Alunni d'ordine	2

PERSONALE SUBALTERNO.

	Primo commesso	1
	Commessi e uscieri capi	7
	Uscieri	8
	Inservienti	3

Resta in vigore la disposizione di cui all'articolo 1 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1791.

(È approvato).

ART. 2.

I posti di segretari di sezione sono conferiti in seguito a concorso per esame fra i funzionari dell'Amministrazione dello Stato appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza.

Il regolamento determina le norme del concorso.

(È approvato).

ART. 3.

Le promozioni al grado di segretario di sezione di prima classe sono conferite, per merito comparativo, previa designazione del Consiglio di Presidenza, ai segretari, del grado immediatamente inferiore, che abbiano non meno di tre anni di anzianità nel grado.

Il servizio prestato nel grado settimo del Gruppo A presso qualsiasi Amministrazione dello Stato si computa ai fini dell'anzianità prescritta dal presente articolo per la promozione al grado di segretario di sezione di prima classe.

(È approvato).

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 1 del testo unico della legge, approvato con Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, è sostituito dal seguente:

« Le funzioni di segretario generale sono conferite, per incarico, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, ad un referendario o ad un primo referendario.

« Ove le esigenze del servizio lo richiedano, il Presidente del Consiglio di Stato può conferire l'incarico ad un consigliere, col di lui consenso ».

Su questo articolo ha chiesto di parlare per proporre un emendamento l'onorevole relatore. Ne ha facoltà.

BOLZON, *relatore*. Propongo che nell'ultimo comma dell'articolo 4, dove è detto: « Ove le esigenze del servizio lo richiedano, il Presidente del Consiglio di Stato può conferire l'incarico ad un consigliere, col di lui consenso » queste ultime parole « col di lui consenso » siano soppresse.

Ciò è implicito. Si presuppone che se il Presidente del Consiglio di Stato chiede la collaborazione ad un consigliere di Stato, ciò avvenga col consenso del consigliere medesimo. Credo opportuno, quindi, che sia tolta la frase: « col di lui consenso » per dare maggiore vigore alla disposizione e perchè non ci sia una condizione che indebolisce la legge.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore propone, dunque, di sopprimere alla fine dell'ultimo comma di questo articolo le parole « col di lui consenso ». Il Governo accetta questo emendamento?

MUSSOLINI, *Capo del Governo, primo Ministro*. È accettato.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo a partito l'articolo 4 con l'emendamento proposto dall'onorevole Bolzon e accettato dal Governo.

(È approvato).

ART. 5.

Il posto di ragioniere è conferito a scelta del Capo del Governo, su conforme designazione del Consiglio di Presidenza, fra gli im-